



Stagione sportiva 2007/2008

comunicato ufficiale
n° 01 del 03/10/07

Comunicato composto da n° 18 pagine

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Via della Viola 1 – 06122 Perugia
Tel. 075.572.75.42 Fax 075.572.66.84
calcio@uisp.it



Organigramma Lega Nazionale Calcio UISP

Presidente: Simone Pacciani

Vicepresidenti: Vincenzo Bonasera e Andrea Casella.

Presidente del Consiglio: Salvatore Madau

Consiglio Nazionale: Simone Pacciani, Paolo Barilli, Roberto Bertani, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Mario Fabiano, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Enzo Gola, Vincenzo Gresolindo, Alberto Lombardi, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuliano Minciotti, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Rocco Varraso, Sergio Vinciprova.

Direzione Nazionale: Simone Pacciani, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Paris Moni, Tiziano Pesce.

Coordinatore Segreteria Nazionale: Sergio Biscarini

Settore Attività:

Coordinatore: Paris Moni

Commissione Attività: Paolo Barilli, Luca Dalvit, Mario Fabiano, Renato Molinelli, Sergio Vinciprova.

Settore Arbitrale:

Coordinatore: Paolo Palma

Settore Disciplina e Normativa Generale:

Coordinatore: Tiziano Pesce

Corte Nazionale di Giustizia

Responsabile: Gino Montecchi

Componenti: Cristian Franchitti, Roberto Raviele.

Settore Formazione:

Coordinatore: Roberto Bertani

Responsabile Bilancio e Contabilità: Enzo Gola

Responsabile Immagine e Comunicazione: Claudia Fogliazza

Coordinamento Macro Area Sud: da definire

Cari amici ,
vi inviamo la circolare del Settore giovanile della Lega Calcio Uisp al fine di uniformare quanto più possibile l'attività svolta sul territorio.
Finalmente siamo riusciti a far riconoscere la nostra attività al Settore Giovanile Scolastico della Figg che, grazie anche al cambio di Presidenza, autorizza alle proprie società affiliate la partecipazione alle attività organizzate da Enti di Promozione Sportiva.
Questa decisione ci permetterà di lavorare con maggiore serenità e mi auguro permetta di instaurare rapporti di buon vicinato con i Sgs Figg territoriali e regionali.
Rimanendo, ovviamente , a completa disposizione per tutti i chiarimenti si rendessero necessari, vi auguro buon lavoro.

Simone Pacciani



SETTORE GIOVANILE

COMUNICATO UFFICIALE n° 1

del 01 ottobre 2007

Premessa

L'attività calcistica giovanile e scolastica promossa dalle Leghe Calcio Uisp ai livelli territoriali, provinciali, regionali e nazionale, sull'intero territorio nazionale, per la stagione sportiva 2007/2008, è organizzata e normata dal presente Comunicato ufficiale e dalla Normativa Generale ed. 2005, di cui si riporta la Parte seconda "Carta dei principi".

Lo Statuto e il Regolamento Nazionale Uisp, la Normativa Generale della Lega Calcio Uisp (Carta dei Principi, Regolamento Organico, Regolamento dell'Attività e Regolamento di Disciplina) e il Regolamento del Gioco del Calcio Uisp Calcio, formano, pertanto, parte integrante delle presenti disposizioni.

CARTA DEI PRINCIPI

1. AMATORIALITÀ

L'attività della Lega calcio si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei principi di seguito elencati.

Tali principi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che viola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta.

Le Leghe calcio, gli Organi, le Associazioni e i Tesserati tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella presente Carta.

2. PRINCIPI A FONDAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta nella Lega calcio deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificano alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il Socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei loro Soci, se non nella misura prevista dal Regolamento dell'attività.
- c) **Principio di gratuità:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** gli Associati devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni Associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

3. PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLE LEGHE CALCIO

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da Soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** le Leghe calcio devono assicurare ai rappresentanti dei Soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e organizzativi. Le Leghe calcio non possono consentire l'affiliazione di Associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro Soci.
- c) **Principio di pari rappresentanza:** deve essere valorizzata la capacità rappresentativa di tutte le Leghe calcio locali, allo scopo di assicurare a ognuna una forza decisionale, contemperando con tale aspetto quello meramente proporzionale.

- d) **Principio di territorialità:** l'organizzazione può svilupparsi attraverso la formazione di entità locali rispondenti a criteri territoriali anche diversi dagli ambiti comunali e provinciali, rispettando comunque un concetto di compattezza. Devono invece essere salvaguardate le attività d'ambito regionale e le loro funzioni.
- e) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che privilegino la possibilità di fare calcio, rispetto ai rigidi schemi di natura burocratica.
- f) **Principio di autonomia normativa:** alle Leghe calcio territoriali e regionali è riconosciuta autonomia normativa allo scopo di adeguare i propri Regolamenti alle peculiari esigenze del territorio. **È comunque vietata ogni deroga ai principi dello Statuto della Uisp, della presente Carta nonché ai precetti contenuti nella Normativa generale espressamente qualificati come inderogabili.**
- g) La norma contraria a tali principi è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.
- h) L'organo cui compete il vaglio di legittimità è la Corte nazionale di giustizia.
- i) **Principio di certezza:** le Leghe locali devono garantire l'applicazione certa dei Regolamenti e delle norme in genere. Pertanto **l'esercizio della facoltà di deroga non deve mai determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa generale.**
- j) **Principio di conoscibilità:** tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

4. PRINCIPÌ DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti Soci che partecipano alle attività della Lega calcio Uisp, in particolare i Dirigenti, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione amatoriale dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve essere dato rilievo all'attività ricreativa, di passatempo e a quella scolastica, che dovrà essere integrata - non occasionalmente - con quella svolta dalla Lega calcio. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio.
- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
- d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine la struttura delle Leghe calcio deve essere resa flessibile per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
- e) **Principio di conservazione:** **le regole del gioco, stabilite dalla Lega calcio nazionale, non possono essere modificate per non snaturare il gioco stesso e per non creare confusione sia nei Giocatori sia negli Arbitri.** Sono ammesse modifiche, purché non sostanziali, quali - a mero titolo esemplificativo - la durata dei tempi di gioco, l'obbligatorietà del riscaldamento, la partecipazione al gioco del Guardalinee di parte. Deve altresì essere conservato, come elemento essenziale del gioco del calcio, il carattere agonistico nelle competizioni.
- f) **Principio di formazione:** le Leghe calcio devono favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di Dirigenti (sugli aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), Arbitri, Osservatori speciali, Allenatori, Giudici.

5. RAPPORTI TRA GLI ORGANI E I SETTORI DELLE LEGHE CALCIO

- a) **Principio di separazione dei poteri:** deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli Organi statutari e ai Settori delle Leghe calcio.
- b) **Principio di collaborazione:** l'esercizio delle funzioni all'interno delle Leghe calcio dovrà essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni Settore della Lega calcio deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle manifestazioni e delle gare e a ovviare a eventuali errori tecnici dell'Arbitro. A tal fine il riconoscimento da parte dell'Arbitro di un proprio errore tecnico non deve mai avere alcuna conseguenza di carattere disciplinare.

6. PRINCIPÌ DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** le Leghe calcio devono garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non

influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.

- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta solo ed esclusivamente agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. **Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a un mese di qualifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.**
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli Organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli Settori. È da favorire la circolazione dei Giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il Giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun Giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

7. FONTI NORMATIVE

Sono fonti normative delle Leghe calcio - inderogabilmente - in ordine di importanza:

- a) Statuto Uisp;
- b) Regolamento nazionale Uisp;
- c) atti e disposizioni della Uisp;
- d) Carta dei principi;
- e) Regolamento organico;
- f) Regolamenti attività e disciplina;
- g) Regole del gioco;
- h) atti e disposizioni della Lega calcio nazionale;
- i) Regolamenti delle Leghe calcio regionali;
- j) atti e disposizioni delle Leghe calcio regionali;
- k) Regolamenti delle Leghe calcio territoriali;
- l) atti e disposizioni delle Leghe calcio territoriali.

Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.

Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori. Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva. Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

8. MODIFICA DELLE NORME CONTENUTE NELLA CARTA DEI PRINCIPI

Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei principi è necessaria la convocazione del Consiglio nazionale obbligatoriamente integrato da tutti i componenti della Consulta dei Presidenti della Leghe calcio regionali che non siano già membri del Consiglio della Lega calcio nazionale. La modifica deve essere deliberata da almeno due terzi degli aventi diritto, individuati secondo i criteri previsti nel precedente comma.

Attività ufficiali giovanili Lega Calcio Uisp Categorie e limiti d'età

La Lega Calcio Uisp organizza attività a carattere prioritariamente ludico-motorio, didattico e promozionale, organizzate su base territoriale, nelle categorie di seguito riportate, con l'applicazione di norme tecnico-organizzative tese –sempre- a favorire la totale partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, alle varie fasi delle attività, nel rispetto di un graduale avviamento al gioco del calcio e, ove non contrastanti con i Principi fondamentali, delle peculiarità territoriali delle Leghe Calcio e delle loro Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.



"PICCOLI AZZURRI D MINI-ATTIVITA' PRIMI CALCI-Piccoli Amici"

nati negli anni 99-00-01 (6 anni compiuti)

"PICCOLI AZZURRI D-ATTIVITA' TANGANELLI-Pulcini"

nati negli anni 98-99-00

"PICCOLI AZZURRI C BABY-Pulcini"

nati negli anni 97-98

"PICCOLI AZZURRI C-Esordienti"

nati negli anni 96-97

"PICCOLI AZZURRI B Sperimentali-Esordienti"

nati negli anni 95-96

"PICCOLI AZZURRI B-Giovanissimi"

nati nell' anno 94

"PICCOLI AZZURRI A-Allievi"

nati negli anni 92-93-94

Categorie di base – Norme regolamentari

Le Leghe Territoriali calcio Uisp competenti organizzano, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi.

In merito all'attività prevista la Lega Calcio Uisp dispone quanto segue:

- le gare si articolano in una partita alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per la specifica attività;
- le Associazioni possono partecipare ai tornei con una o più squadre;
- le formazioni possono essere composte da soli calciatori, da sole calciatrici o anche miste;
- nell'elenco da presentare all'arbitro, ogni squadra deve inserire il più ampio numero di calciatori possibili in relazione al numero dei propri tesserati (es. almeno 10 se 5c5, 12 se 6c6, 14 se 7c7, 18 se 11c11, ecc.) e nello spirito promozionale con cui si configura l'attività, l'elenco dovrebbe sempre presentare il numero massimo di giocatori;
- per queste fasce d'età si dovrà soprattutto evidenziare l'aspetto promozionale, portando le Associazioni, i Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per una corretta crescita globale dei giovani: la qualità delle caratteristiche tecnico-organizzative, i metodi didattici e la positività in generale dell'ambiente associativo in cui si opera.

Le Leghe Territoriali Calcio Uisp competenti, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea per ciò che riguarda l'aspetto tecnico-didattico, dovranno, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

Si ricorda che **è vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di Torneo.**

Data l'età è opportuno che i/le ragazzi/e non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. La presente norma è valida sia nell'eventualità che le squadre di una stessa associazione siano inserite in gironi diversi, sia che siano inserite nel medesimo girone.



Modalità generali di svolgimento delle gare

Gli incontri tra le squadre dovranno essere svolti seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e fascia d'età e verranno disputati attraverso partite tra 5, 6, 7, 9 o 11 calciatori per squadra.

In ciascuna categoria o fascia d'età sono state inserite modifiche regolamentari e normative che vengono di seguito elencate:

Categorie Piccoli Amici e Pulcini:

- Non è previsto fuorigioco;
- Al portiere è concesso utilizzare le mani dopo retropassaggio di piede da parte di un compagno;
- Possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se doppio o triplo strato).

Categoria Esordienti:

-Con il fine di seguire attentamente il processo evolutivo dei giovani calciatori, nel 9c9 e nel 11c11 non è previsto il fuorigioco" come da "Regolamento del Gioco del Calcio, ma è sanzionabile solo, rispettivamente, negli ultimi 13 e 15 mt (tra limite dell'area di rigore e linea di fondocampo)

- Nell'11c11 valgono tutte le regole del calcio a 11 (fuorigioco, retropassaggio al portiere, ecc.).

Time-out

In entrambe le categorie sarà possibile ed opportuno l'utilizzo di un Time-out della durata di 1' per ciascuna squadra, nell'arco della stessa gara.

Durata delle gare, modalità specifiche di svolgimento delle gare e delle attività

Le gare vengono disputate in tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o fascia d'età di riferimento, in particolare:

-Piccoli Amici: per le partite (a 5, a 6 o a 7 giocatori max per squadra) si raccomanda una durata dei tempi di gioco di 10' (massimo 3 tempi) o di 15' (massimo 2 tempi), alternati a giochi e attività ludica con e senza palla. Le partite dovranno configurarsi in spazi ridotti (per es.e. 35x25 m.) porte ridotte (utilizzando, in mancanza di porte, materiale alternativo come ad esempio paletti etc.). I palloni dovranno essere più leggeri e preferibilmente di gomma, convenzionalmente identificabili con il n° 3.

-Pulcini: 3 tempi da 15' ciascuno. Le gare (a 6, a 7 o a 9 giocatori max per squadra) vengono disputate su campi di dimensioni ridotte, a seconda del numero di giocatori componenti ogni singola squadra, Le porte devono essere di misura ridotta, di norma di m. 4x2; i palloni devono essere di dimensioni ridotte, convenzionalmente identificabili con il n. 4, con la possibilità di utilizzare sia palloni in cuoio, sia palloni in gomma a doppio o triplo strato. La partita verrà suddivisa in 3 tempi di 15' ciascuno, durante i quali, nel caso in cui vi siano giovani calciatori rimasti a disposizione, tutti gli iscritti nella lista potranno giocare almeno un tempo dei primi due, mentre nel terzo potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi" utilizzando la procedura cosiddetta "volante".

-Esordienti: 3 tempi di 18' ciascuno. Le gare (a 7, a 9 o a 11 giocatori per squadra) indipendentemente dal numero dei giocatori che si confrontano, verranno suddivise in 3 tempi di 18' ciascuno, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due, mentre nel terzo dovranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi" utilizzando la procedura cosiddetta "volante".

Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentano l'utilizzo della formula dei "3 tempi", i Responsabili Tecnici delle Associazioni che daranno vita agli incontri potranno utilizzare la formula dei due tempi di gioco. In tal caso al termine del primo tempo tutti i calciatori rimasti a disposizione nel primo tempo dovranno obbligatoriamente prendere parte alla gara dal 1° minuto del secondo tempo, e non potranno più uscire dal campo di gioco, fatti salvo, naturalmente, casi di infortunio.

A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra dovrà formare il numero massimo di gruppi squadra, con il fine di far giocare il maggior numero di giocatori.

Per quanto riguarda coloro che rimarranno a disposizione, si precisa che tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo, dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al



termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo, dovranno essere effettuate sostituzioni con la procedura cosiddetta "volante", assicurando così ad ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara.

Categorie Giovanissimi ed Allievi - Norme regolamentari

Nelle suddette Categorie (11c11), fatto salvo deroghe restrittive, si applica il Regolamento del Gioco del Calcio, con l'utilizzo di palloni regolamentari del n° 5 e due tempi di gara di 30'. E' obbligatorio l'utilizzo di parastinchi.

Arbitraggio delle gare

La Lega Calcio Uisp opera per garantire, in misura sempre maggiore, la presenza di Arbitri-Istruttori ufficiale per ricoprire la funzione arbitrale anche nelle categorie di base Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, Giovanissimi ed Allievi. Solo nell'eventualità non sia previsto l'impiego di un Arbitro ufficiale si dovrà ricorrere a tecnici e dirigenti tesserati per la stessa Associazione appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Gioco e riconoscibili tramite tessera rilasciata dalla Lega Calcio Uisp.

Conclusioni delle attività

Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, Giovanissimi ed Allievi, si concluderanno con una Festa territoriale organizzata dalle Leghe competenti.

Stante il carattere ludico-promozionale dell'attività più volte ribadito, nelle categorie di Base, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti non si dovrà dar luogo a fasi di finale per l'aggiudicazione di eventuali titoli.

“CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2007”

La presente Circolare, così come approvata dal Consiglio Nazionale della Lega Calcio UISP nella seduta del 25 maggio 2007 a Montesilvano (PE) ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008:

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP

CALCIO A 11 UOMINI

- 1 Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc (o campionati esteri di pari livello) nella stagione sportiva 2007-2008 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 144 RD.
- 2 Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2007.
- 3 Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
- 4 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc categorie 3^a, 2^a, 1^a, Promozione ed Eccellenza, nella stagione 2007-2008 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2008, essere tesserati e trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp nella stessa disciplina.
Le Leghe Territoriali possono ridurre il termine temporale del 31 gennaio 2008.

- 5 Gli atleti che prima del 31 gennaio 2008, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 144 RD.
- 6 Gli atleti Figc categorie 3^a, 2^a, 1^a, Promozione ed Eccellenza che hanno compiuto il 40° anno di età possono contemporaneamente partecipare all'attività ufficiale Uisp.
- 7 Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc dopo il 31 gennaio 2008 (ad eccezione di coloro che hanno compiuto il 40° anno di età) non possono, in nessun caso, partecipare successivamente all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 144 RD.

8 CALCIO A 5 UOMINI

Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 uomini non oltre la categoria serie C1, possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

9 CALCIO A 5 DONNE

Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 donne, possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

10 CALCIO A 11 DONNE

Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 11 donne non oltre la categoria serie B, possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

In deroga all'art. 2 della presente Circolare, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio UISP.

- 11 Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7/8 sono compatibili e pertanto:
 - a) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 5 uomini non oltre la categoria serie C1, possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 e a 7/8 della Lega Calcio Uisp.
 - b) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 uomini categorie 3^a, 2^a, 1^a, Promozione ed Eccellenza possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5 della Lega Calcio Uisp.



- c) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 uomini Figc categorie 3^a, 2^a, 1^a, possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 7/8 e over 35 calcio a 11 della Lega Calcio Uisp
- d)) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 donne non oltre la categoria serie B, possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5 della Lega Calcio Uisp.
- 12** Le Leghe territoriali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purchè tali deroghe siano pubblicate sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega che le ha deliberate.
- Nel caso le categorie calcio a 11 e calcio a 5 Figc assumessero diverse denominazioni per la stagione sportiva 2007/2008, sarà cura della Lega Nazionale Calcio Uisp adeguare conseguentemente limitazioni e deroghe contenute nella presente Circolare e comunicarlo entro il 15 settembre 2007.*

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

I provvedimenti definitivi di squalifica superiore a mesi 6 emanati dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, che siano stati disposti per atti di violenza o illecito sportivo (così come rispettivamente definiti agli articoli 17 e 19 RD della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp), hanno efficacia anche per l'attività della Lega Calcio Uisp dal giorno di pubblicazione degli stessi sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato. Il predetto termine può essere ridotto, solo per l'attività locale, dalle Leghe Calcio Uisp territoriali e regionali fino ad un minimo di 2 (due) mesi.

ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI DELLA LEGA CALCIO UISP (le pre-iscrizioni devono pervenire entro il 15 febbraio 2008)

FINALI NAZIONALI CALCIO a 11 e CALCIO a 5 UOMINI – CALCIO a 5 DONNE -ambito agonistico-

COMPITI DELLE LEGHE CALCIO UISP REGIONALI E TERRITORIALI E DELLE ASSOCIAZIONI

- 1 Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2008.
- 2 Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega Calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
- 3 Alle Finali nazionali di calcio a 5 uomini e donne accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (la Lega Calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle fasi finali del calcio a 5 donne).
- 4 Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
- 5 Entro il 15 febbraio 2008 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
- 6 Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
- 7 Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2007:



- le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
- 8 Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

COMPITI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

- 1 Entro il 31 dicembre 2007 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle Finali nazionali per la stagione 2007-2008, indicando i termini di scadenza e le quote delle iscrizioni.
- 2 Entro il 1° marzo 2008 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento delle Finali nazionali.
- 3 Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni, la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali, le cui Associazioni si sono iscritte alle Finali, la formula della manifestazione.

**RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 UOMINI, DONNE e GIOVANI
-ambito agonistico e non agonistico-****COMPITI DELLE LEGHE CALCIO UISP REGIONALI E TERRITORIALI
E DELLE ASSOCIAZIONI**

- 1 La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
- 2 Entro il 15 febbraio 2008 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
- 3 Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
- 4 Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre:
 - le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
- 5 La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
- 6 Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2007.
- 7 Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

COMPITI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

- 1 Entro il 31 dicembre 2007 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle Rassegne nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione, nonché eventuali deroghe alla limitazione della partecipazione di tesserati Figc prevista dalla presente Circolare.
- 2 Entro il 1° marzo 2008 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento delle Rassegne nazionali.
- 3 Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:
 - la formula delle Rassegne;
 - l'eventuale comunicazione di annullamento delle Rassegne che non si potessero svolgere per



insufficiente numero di squadre iscritte.

**RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 UOMINI e DONNE -ambito agonistico-**

COMPITI DELLE LEGHE CALCIO UISP REGIONALI E TERRITORIALI

- 1 La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega. Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.
- 2 Entro il 15 febbraio 2008 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

- 3 Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio
- 4 Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
- 5 Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 33 RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.
- 6 La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2008; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 33 RA- anche la regolarità del tesseramento.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 13/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Christian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: ASSOCIAZIONE ASA Perbacco

Svolgimento del procedimento

Con atto del 20.06.2007 l'Associazione Sportiva ASA Perbacco con sede in Anghiari (Arezzo), a mezzo del proprio Presidente Sig. Ascanio Babbini, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 66 RD avverso la decisione n.65 del 12 giugno 2007 della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana con la quale veniva ripristinato il risultato acquisito sul campo nella partita tra la ASA Perbacco e la GS Linea Tre valevole quale gara di finale del Campionato di calcio a 5 della Lega calcio del Comitato Provinciale di Arezzo: in sostanza veniva lamentato:

- a) In via preliminare la violazione dell'art. 70 RD (lett. i), dal cui accertamento ne deriverebbe la conseguente conferma delle decisioni del Giudice di prima istanza;
- b) Nel merito, l'illegittima partecipazione alla gara ASA Perbacco-GS Linea Tre del 18.05.2007 di n. 3 giocatori della Linea Tre, a conferma della decisione del Giudice di prime cure.

A fondamento della richiesta parte ricorrente, oltre che la presunta violazione dell'art. 70 RD, lett. j), sosteneva che i tre giocatori della squadra avversaria, sanzionati da provvedimento disciplinare di ammonizione nel corso della gara di semifinale, contrariamente a quanto verificatosi, non avrebbero potuto prendere parte alla gara della finale in quanto già diffidati.

A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ritiene che il Comunicato ufficiale con il quale è stata pubblicata la squalifica dei tre giocatori è stato tempestivo poiché pubblicato il giorno successivo (18.05.2007) alla disputa della gara (17.05.2007), nulla rilevando che la partita di finale si sia svolta lo stesso giorno 18 maggio, ed infatti parte ricorrente rileva come *"ogni Associazione deve attivarsi per prendere conoscenza delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, la loro ignoranza non può essere invocata a loro scusante"*.

Con controricorso del 23.06.2007, sottoscritto dal Presidente Sig. Testi Lorenzo, si costituiva l'Associazione Linea Tre 1360 la quale impugnava e contestava le richieste di controparte, insistendo per la conferma della decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana.

In primo luogo, la Linea tre asseriva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, e ciò per la esplicita previsione di cui all'art. 72 RD.

Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, la Linea Tre richiamava il contenuto dell'art. 45, lett. a, RD, il quale statuisce che *"è facoltà delle Leghe calcio di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 49/b e 50 RA)"*. Peraltro la difesa della controricorrente asserisce che il Comitato Provinciale di Arezzo non ha mai pubblicato Norme di partecipazione in deroga dell'art. 45, lett. a), comma 3.

Motivazione

Con il primo motivo di impugnazione ed in via pregiudiziale, parte ricorrente sostiene che "Linea Tre 1360" ha presentato appello avverso la decisione del Giudice sportivo di Arezzo violando il diritto di difesa in quanto non sarebbe stata chiamata in giudizio nella decisione pronunciata dinanzi al giudice sportivo di secondo grado.

Tale doglianza non può essere accolta. Non vi è dubbio che con riguardo alle procedure e ai termini di presentazione dei ricorsi la normativa distingue tra un procedimento ordinario e un procedimento in via d'urgenza. In quest'ultimo caso i termini e le stesse modalità di presentazione del ricorso subiscono evidenti e palesi modificazioni. La ragione di tale diversità procedurale va ravvisata nell'esigenza di decisioni celeri che assicurino, in casi particolari, la continuità e l'immediatezza dello svolgersi dell'evento sportivo (come le fasi con formula ad eliminazione diretta). Orbene, l'articolo 6 delle "Norme di partecipazione" del Campionato di calcio a 5 della Lega calcio del Comitato Provinciale di Arezzo prevede e qualifica espressamente come fase ad eliminazione diretta la fase dei play-off che comprende le migliori quattro squadre dei gironi "A" e "B". Ne consegue che l'applicazione dell'articolo 72 III° comma del Regolamento di Disciplina, e cioè della procedura d'urgenza, non è errata ma corrisponde a quanto stabilito dalla normativa ivi richiamata.

Con il secondo motivo di ricorso l'associazione ricorrente lamenta l'illegittima partecipazione alla gara del 18.03.2007 degli atleti Santini Cristian, Ghinassi Alessandro e Santini Marco in quanto squalificati per il raggiungimento di ulteriore ammonizione. Va precisato come nel caso che interessa, e a differenza di quanto accade nel caso dell'espulsione, la terza ammonizione non comporta l'automatica squalifica del tesserato (circostanza che si verifica nel caso del tesserato espulso nel corso della gara) ma essa sarà valida solo dal momento in cui tale sanzione viene sancita sul comunicato ufficiale. Sebbene parte ricorrente ricorda come *"ogni Associazione deve attivarsi per prendere conoscenza delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, la loro ignoranza non può essere invocata a loro scusante"* tale norma va rettammente interpretata nel senso che le associazioni non possono giustificare eventuali irregolarità che siano state commesse dai propri appartenenti adducendo difficoltà connesse con il mancato reperimento del comunicato ufficiale. L'esempio può essere quello di un comunicato normalmente pubblicato su di un sito Web e che per qualsiasi causa non sia stato possibile scaricare o leggere dallo stesso. Difficoltà che possono essere superate mediante richiesta di invio dello stesso per fax o tramite copia da effettuare recandosi al comitato (in quanto lo stesso dovrebbe sempre avere a disposizione e pubblicare nell'albo l'originale dello stesso). In questo senso *"ogni Associazione deve attivarsi per prendere conoscenza delle sanzioni inflitte ai propri tesserati"* e non come invece sostiene parte ricorrente nelle sue difese. Ma nel caso che interessa il vero problema risiede sull'esecutività delle sanzioni.

E' necessario, quindi, ricostruire l'accaduto. Dopo la gara di semifinale tra Associazione Linea Tre 1360 AR e Associazione Dracula Boys disputata il 17.05.2007 (giovedì) e conclusasi con la vittoria della prima per 4-3 risultava che tre atleti della Associazione Linea Tre 1360 AR, e precisamente i Sig.ri Santini Cristian, Ghinassi Alessandro e Santini Marco, erano stati ammoniti nel corso della gara di semifinale. Gli stessi atleti erano già in diffida per precedenti ammonizioni e quindi, come naturale conseguenza, ne sarebbe derivata la squalifica per recidiva di ammonizioni. Tuttavia la finale della manifestazione era stata già programmata per il giorno successivo e cioè in data 18.05.2007 (venerdì) con l'evidente difficoltà di applicazione della sanzioni disciplinari quale conseguenza di ciò che disponevano le norme di partecipazione del campionato. Infatti le stesse stabilivano all'articolo 27 che la squalifica per una giornata di gara derivante da terza ammonizione **"è esecutiva nella settimana che va dal lunedì al venerdì successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale."**

Non vi è dubbio che siamo di fronte ad una previsione ben precisa che regola in maniera chiara la fattispecie in esame. E' pur vero che la Lega Calcio può disporre modifiche e variazioni di carattere operativo ma tali variazioni riguardano l'ambito strettamente organizzativo (spostare gare, differire l'orario di inizio di una partita, stabilire un diverso campo di giuoco, fissare anticipi, rinviare gare) e comunque applicabili alle esigenze riguardanti l'attività sportiva giammai intaccare i capisaldi dell'organizzazione nel suo complesso è ciò per il rispetto del principio di certezza imposto dalla Carta dei Principi. Uno di questi punti fermi riguarda la certezza delle decisioni disciplinari dove è richiesta **la pubblicazione del comunicato** quale forma essenziale di conoscenza a pena di nullità poiché solo da quel momento si presume la conoscenza (che non ammette prova contraria) dello stesso da parte di tutti gli associati con le relative sanzioni. Va anche detto che la Lega Calcio Uisp di Arezzo ha comunicato alle parti interessate, a mezzo posta elettronica, la squalifica dei tre atleti e tale mezzo di comunicazione, nel suo aspetto esteriore, è da considerarsi **valido** perché è consentita la comunicazione con fax o posta elettronica delle sanzioni disciplinare come precisa l'articolo 45 paragrafo a) del Regolamento di Disciplina, ma a cui deve seguire la successiva pubblicazione sul primo comunicato ufficiale. Tuttavia se pur valido il provvedimento **"è esecutivo nella settimana che va dal lunedì al venerdì successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale."**

Ne consegue che il provvedimento era da considerarsi esecutivo da lunedì 21 maggio 2007. Si è di fronte ad un provvedimento valido **la cui efficacia decorre dal lunedì successivo alla sua pubblicazione**

indipendentemente se allo stesso venga attribuita conoscenza il 17 maggio (giorno di invio e ricezione della posta elettronica) o il 18 di maggio (giorno della pubblicazione del comunicato ufficiale). Risulta evidente che non vi sia alcuna possibilità di eludere l'applicazione dell'articolo 27 delle norme di partecipazione della Lega Calcio Uisp di Arezzo con una diversa interpretazione della stessa regola. Ovviamente da un punto di vista etico e sportivo sarebbe stato più corretto che l'associazione Linea Tre 1360 AR di sua iniziativa, conoscendo la situazione, non facesse partecipare alla gara gli atleti in questione e ciò per far sì che la finale fosse priva di qualsiasi polemica o sospetto; ma dal punto di vista regolamentare nessuna critica si può muovere alla stessa né all'operato della Commissione d'Appello di Firenze che correttamente ha accolto, in riforma della decisione di primo grado, il ricorso dell'associazione Linea Tre 1360.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso proposto dall' l'Associazione Sportiva ASA Perbacco riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana;
- dispone il versamento della cauzione e il suo incameramento per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso proposto dall' l'Associazione Sportiva ASA Perbacco;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 20.08.2007

F.to Gino Montecchi

F.to Roberto Raviele

F.to Christian Franchitti

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA GARMAN"**
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 57,60	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-grigio-nero)				€ 22,80	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-grigio-nero)				€ 22,80	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero-giallo				€ 4,50	
BORSA ARBITRO nylon pesante con fondo porta scarpe UAB15/5				€ 19,80	
TUTA MICROFIBRA/interno rete U644/C				€ 36,40	
TUTA MICROFIBRA SPEZZATA UISP US48/5				€ 46,30	
GIACCONE ANTIPIOGGIA/Nylon pesante 5551/5				€ 46,30	
GIACCONE "ALASKA" ARBITRO UISP/interno trapuntato U541/5				€ 43,50	
K-WAY "ATLANTA" STAMPATO				€ 15,20	
ANTIPIOGGIA LOGIC ARBITRO UISP				€ 28,50	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.garman.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITA' N°	COSTO UNITARIO €	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. OTTOBRE 2005		4,00	
REGOLAMENTO CASISTICA		4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		1,50	
TACQUINO IN S/PELLE COMPLETI (ELEGANT)		11,80	
MATITINA		0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		3,10	
TESSERA ARBITRO		1,05	
TESSERA OSSERVATORE		1,05	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		1,05	
TESSERA ALLENATORE		1,05	
REFERTO ARBITRO CALCIO		0,10	
REFERTO GUARDALINEE		0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		10,00	
GAGLIARDETTO		6,00	

TOTALE GENERALE €

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.